

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione Lavoro

il Giudice monocratico, dr.ssa Giovanna Golinelli, ha pronunciato
la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4354/2023 R.G. promossa da:

HAMIDOVIC Mirsad, rappresentato e difeso, per mandato allegato al
ricorso, dall'avv. Michela Artisci di Genova, presso lo studio
della quale, in Via Porta D'Archi 12/24B, ha eletto domicilio;

- ricorrente -

CONTRO

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, anche
disgiuntamente, per procura generale alle liti del 23.01.2023,
depositata presso il notaio dr. Roberto Fantini, iscritto nel
ruolo dei Distretti Notarili di Fiumicino, dall'avv. Christian Lo
Scalzo, Pietro Capurso, Cinzia Lolli e Lilia Bonicioli ed
elettivamente domiciliato in Genova - Piazza della Vittoria 6r,
presso l'Ufficio legale distrettuale;
- convenuto -

Conclusioni per il ricorrente: "Accerti e dichiarare il diritto del
ricorrente a percepire la prestazione reddito di cittadinanza a
far data dalla domanda amministrativa; in caso affermativo
dichiarare l'illegittimità della nota Inps datata 14/10/2023 e
condanni l'Inps a liquidare la prestazione reddito di cittadinanza
a far data dalla sospensione della stessa con pagamento dei ratei
maturati oltre interessi. (...). Vinte le spese ed onorari con
distrazione a favore dei sottoscritti Procuratori anticipatari
oltre IVA, CPA e spese generali dovute ai sensi dell'art. 14
capit. 1 D. Min. 08/04/2004 n° 127".



Conclusioni per INPS: *"Respingere il ricorso attesa l'assenza di allegazione e prova dei requisiti costitutivi del diritto e comunque perché infondato in fatto e in diritto. Spese di legge".*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 21.11.2023, HAMIDOVIC Mirsad ha convenuto in giudizio l'INPS per vedersi riconoscere il diritto al godimento del reddito di cittadinanza e conseguentemente, per sentire annullare il provvedimento di revoca della prestazione - già precedentemente riconosciutagli e poi revocata - e dunque, per sentire condannare l'Istituto previdenziale all'erogazione della prestazione, a far data dalla revoca della stessa.

Il ricorrente ha evidenziato che la domanda, presentata in data 9.6.2022, era stata dapprima accolta e poi revocata per carenza del requisito *"di residenza e cittadinanza (art. 2 c. 1 legge 26/2019)"*, nonché per non avere i requisiti di cittadinanza a non avere risieduto in Italia negli ultimi due anni in modo continuativo.

Il ricorrente ha, altresì, dedotto di risiedere a Genova dal 2004 e di essere sempre stato titolare di regolari permessi di soggiorno per motivi di salute, con validità dai sei mesi ad un anno, rinnovati di volta in volta.

Il sig. HAMIDOVIC ha, inoltre, dedotto di essere stato titolare dell'assegno di invalidità dal 2013 al 2017, che tale prestazione gli era stata sospesa, proprio per carenza del permesso di soggiorno e che poi gli era stato nuovamente riconosciuto a far data dal dicembre 2023.

Il ricorrente ha, infine, sostenuto l'illegittimità del provvedimento dell'INPS in quanto discriminatorio nei confronti dei cittadini extracomunitari.

Al riguardo ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale con la quale avrebbe censurato le norme che prescrivevano questo ulteriore requisito, in riferimento all'indennità di



accompagnamento, in quanto, trattandosi di provvidenza destinata a favorire soggetti portatori di menomazioni fortemente invalidanti, doveva prevalere il principio di solidarietà di cui all'art. 2 Costituzione.

L'INPS, ritualmente costituitosi in giudizio, ha precisato che la prestazione, dapprima riconosciuta al ricorrente, è stata successivamente revocata quando, in seguito alla comunicazione telematica trasmessagli dal Comune via GePI, era emerso che il sig. HAMIDOVIC, diversamente da quanto dichiarato in sede di domanda, non era mai stato titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo, come richiesto dall'art. 2, comma 1, n. 1, d.l. 4/19.

Inoltre, l'INPS ha chiesto il rigetto della domanda del ricorrente, stante il difetto di allegazione e prova di tutti gli elementi costitutivi del diritto.

La causa, di natura documentale, è stata istruita e decisa a seguito della discussione orale dei difensori delle parti, i quali si sono richiamati alle conclusioni di cui agli atti introduttivi.

L'INPS ha, inoltre, evidenziato che *"la Corte Costituzionale ha rigettato la questione di incostituzionalità del requisito del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo"*.

La domanda del ricorrente è infondata e deve essere respinta per le seguenti ragioni.

Il reddito di cittadinanza è stato istituito *"quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro"* (art. 1, comma 1, D.L. 4/2019 convertito in l. 26/2019).



Il beneficio può essere erogato per un periodo continuativo di 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese prima di ciascun rinnovo (art. 3, comma 6, D.L. 4 /2019 convertito in l. 26/2019).

L'erogazione del beneficio è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo

famigliare maggiorenni, nelle modalità di cui al presente articolo, nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento

all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale. 2. Sono tenuti agli obblighi di cui al presente articolo tutti i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi o di formazione (art. 4, D.L. 4 /2019 convertito in l. 26/2019).

Restano esonerati da questo obbligo, i beneficiari della Pensione di cittadinanza, le persone di età pari o superiore a 65 anni, nonché le persone componenti di nuclei con carichi di cura ovvero disabili.

Questo percorso si realizza attraverso la sottoscrizione del Patto per il lavoro ovvero del Patto per l'inclusione sociale, nell'ambito dei quali il beneficiario è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico etc. mettendo a disposizione un numero di ore di servizio compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non inferiori a 8 ore settimanali.



Dunque, effettivamente, questo istituto si differenzia da una mera misura di sostegno al reddito, in quanto il legislatore ha voluto provvedere al contrasto alla povertà, attraverso politiche attive del lavoro a garanzia di tale diritto, nonché all'inserimento sociale dei soggetti esclusi dal mondo del lavoro.

Pertanto, vi sono ulteriori profili cui tende oltre alla pura assistenza economica e, di conseguenza, non si può parificare questa misura con altri istituti volti a soddisfare bisogni primari dell'individuo, quali ad esempio, i benefici di sostegno al reddito in caso di invalidità civile.

Quanto appena detto è esplicito nella sentenza n. 19/2022 della Corte Costituzionale, della quale si condividono integralmente le motivazioni.

La Corte si è espressa sulle questioni sollevate da Tribunale di Bergamo, sezione lavoro, sulla disciplina del reddito di cittadinanza, che, fra i diversi requisiti richiesti agli extracomunitari, prevede il «*possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo*» (articolo 2, primo comma, lettera a, n. 1 del d.l. 4/2019), non considerando, invece, idonee altre tipologie di permesso di soggiorno, come quello «*unico di lavoro*» previsto dall'art. 5, comma 8.1, del D.lgs. 286/1998, ovvero quello previsto dall'art. 41 del D.lgs. 286/1998, per violazione degli articoli 2, 3, 31, 38 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 14 CEDU e agli artt. 20 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea.

Secondo il Tribunale, infatti, la natura di prestazione essenziale del reddito di cittadinanza - diretto a soddisfare bisogni primari della persona umana - comporterebbe l'incostituzionalità di qualsiasi discriminazione tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti.



Il Tribunale lamentava inoltre l'assenza di una ragionevole correlazione tra il requisito del permesso di lungo periodo e le situazioni di bisogno per le quali la prestazione è prevista.

La Corte ha dichiarato infondate entrambe le censure.

In tale sentenza, i Giudici della Consulta hanno affermato che:

"Rispetto al precedente istituto del reddito di inclusione, dunque, il reddito di cittadinanza si caratterizza per una spiccata finalizzazione all'inserimento lavorativo e per un più stringente meccanismo della condizionalità, cioè per un'accentuazione degli impegni assunti dai beneficiari. Inoltre, rispetto al reddito di inclusione il reddito di cittadinanza è destinato a una platea più ampia di beneficiari, in quanto è prevista una soglia economica d'accesso più alta (art. 2, comma 1, lettera b). Per altro verso, come visto, il d.l. n. 4 del 2019, come convertito, ha previsto un forte allungamento del periodo necessario di residenza in Italia (da due a dieci anni). L'art. 12 del citato decreto-legge detta le disposizioni finanziarie per l'attuazione del reddito di cittadinanza, fissando un limite legislativo di spesa. [...]. Nella pronuncia più recente, questa Corte ha rilevato che «la disciplina del reddito di cittadinanza definisce un percorso di reinserimento nel mondo lavorativo che va al di là della pura assistenza economica. Ciò differenzia la misura in questione da altre provvidenze sociali, la cui erogazione si fonda essenzialmente sul solo stato di bisogno, senza prevedere un sistema di rigorosi obblighi e condizionalità. Così, ad esempio, per quelle prestazioni che si configurano quali misure di sostegno indispensabili per una vita dignitosa, come la pensione d'inabilità civile [...] diretta alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili e alla tutela di bisogni primari della persona [...]». Il reddito di cittadinanza, invece, «non ha natura meramente assistenziale, proprio perché accompagnato da un percorso formativo e d'inclusione che comporta precisi obblighi,



il cui mancato rispetto determina, in varie forme, l'espulsione dal percorso medesimo». [...] Nel caso in esame questa Corte non può che ribadire che il reddito di cittadinanza, pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell'individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale. A tale sua prevalente connotazione si collegano coerentemente la temporaneità della prestazione e il suo carattere condizionale, cioè la necessità che ad essa si accompagnino precisi impegni dei destinatari, definiti in Patti sottoscritti da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare (salve le esclusioni di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del d.l. n. 4 del 2019). È inoltre prevista la decadenza dal beneficio nel caso in cui un solo componente non rispetti gli impegni (art. 7, comma 5, del d.l. n. 4 del 2019).

La conclusione di non fondatezza così raggiunta non esclude che resta compito della Repubblica, in attuazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3 e 38, primo comma, Cost., garantire, apprestando le necessarie misure, il diritto di ogni individuo alla «sopravvivenza dignitosa» e al «minimo vitale» (sentenza n. 137 del 2021). Nemmeno il rilievo costituzionale di tale compito può tuttavia legittimare questa Corte a intervenire "convertendo" verso esclusivi obiettivi di garanzia del minimo vitale una più complessa misura, come quella oggetto del presente giudizio, cui il legislatore ha assegnato, come visto, finalità prevalentemente diverse, e rispetto alla quale, come si vedrà appresso, il contestato requisito del permesso di lungo periodo non risulta irragionevole. Non è fondata neppure la questione sollevata per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 14 CEDU. 5.2.- Questa Corte si è già pronunciata, in più occasioni, sulla conformità dell'art. 80,



comma 19, della legge n. 388 del 2000 (là dove subordinava l'accesso a determinate provvidenze al possesso della carta di soggiorno) all'art. 14 CEDU. Nella sentenza n. 187 del 2010, in particolare, si è osservato che «[c]iò che dunque assume valore dirimente» è «accertare se, alla luce della configurazione normativa e della funzione sociale che è chiamato a svolgere nel sistema, lo specifico "assegno" che viene qui in discorso integri o meno un rimedio destinato a consentire il concreto soddisfacimento dei "bisogni primari" inerenti alla stessa sfera di tutela della persona umana, che è compito della Repubblica promuovere e salvaguardare; rimedio costituente, dunque, un diritto fondamentale perché garanzia per la stessa sopravvivenza del soggetto». Sicché ove «si versi in tema di provvidenza destinata a far fronte al "sostentamento" della persona, qualsiasi discriminazione tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive, finirebbe per risultare in contrasto con il principio sancito dall'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. In questa prospettiva, le conclusioni sopra raggiunte sulle caratteristiche del reddito di cittadinanza - che non si esaurisce in una provvidenza assistenziale volta a soddisfare un bisogno primario dell'individuo, ma persegue più ampi obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale - conducono a ritenere non fondata anche la questione sollevata con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 14 CEDU". (le sottolineature sono della scrivente, ndr).

Alle medesime conclusioni, la Corte giunge anche in riferimento all'art. 3 della Costituzione; infatti deduce che, sempre per le caratteristiche di questa particolare provvidenza, il requisito richiesto del possesso, in capo ai cittadini extracomunitari, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, non



sembra una scelta irragionevole da parte del legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità.

La Corte, al riguardo, ha infatti specificato che: "Il permesso di soggiorno di lungo periodo è concesso qualora ricorra una serie di presupposti che testimoniano della relativa stabilità della presenza sul territorio, e il suo regime si colloca nella logica di una ragionevole prospettiva di integrazione del destinatario nella comunità ospitante. Più precisamente, in base all'art. 9, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), esso può essere chiesto in presenza di quattro requisiti: a) «possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità»; b) «disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale»; c) «alloggio idoneo»; d) «superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana». Il permesso è a tempo indeterminato (art. 9, comma 2, t.u. immigrazione) e fra le cause della sua revoca non è prevista la perdita dei requisiti di cui sopra (cioè, del reddito e dell'alloggio idoneo).

Ciò precisato, occorre verificare se esista una ragionevole correlazione tra il requisito fissato dalla norma censurata e la ratio del reddito di cittadinanza. Come già ampiamente sottolineato, tale provvidenza non si risolve in un mero sussidio economico, ma costituisce una misura più articolata, comportante anche l'assunzione di precisi impegni dei beneficiari, diretta ad immettere il nucleo familiare beneficiario in un «percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e



all'inclusione sociale» (art. 4, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito). Va considerato inoltre che la durata del beneficio economico è di diciotto mesi (permanendo i requisiti), con possibilità di rinnovo (art. 3, comma 6).

L'orizzonte temporale della misura non è dunque di breve periodo, considerando sia la durata del beneficio sia il risultato perseguito. Gli obiettivi dell'intervento implicano infatti una complessa operazione di inclusione sociale e lavorativa, che il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, non irragionevolmente ha destinato agli stranieri soggiornanti in Italia a tempo indeterminato. In questa prospettiva di lungo o medio termine del reddito di cittadinanza, la titolarità del diritto di soggiornare stabilmente in Italia non si presenta come un requisito privo di collegamento con la ratio della misura concessa, sicché la scelta di escludere gli stranieri regolarmente soggiornanti, ma pur sempre privi di un consolidato radicamento nel territorio, non può essere giudicata esorbitante rispetto ai confini della ragionevolezza". (le sottolineature sono della scrivente, ndr).

Pertanto, la Corte Costituzionale ha chiaramente statuito che, in relazione all'istituto del reddito di cittadinanza, il requisito del possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per i cittadini extracomunitari soggiornanti in Italia, non è irragionevole, né contrario alla normativa europea e nazionale.

Dunque, mentre nel caso di misure volte esclusivamente a rispondere ai bisogni primari della persona quali bisogni alimentari o di cure mediche (ad esempio assegno/pensione di invalidità/, indennità di accompagnamento, assegno sociale), è possibile prescindere dalla specifica tipologia di permesso di soggiorno e fare riferimento semplicemente ad "una valutazione complessiva della presenza sul territorio italiano del cittadino



extracomunitario, atta a rivelare che si tratti di una permanenza legale da tempo apprezzabile e non episodica" (corte di Cassazione n. 13789/2021), nel caso di reddito di cittadinanza - la cui ratio è quella dell'integrazione sociale attraverso il lavoro - non potrà procedersi con un allargamento delle ipotesi tassative di cui all'art. 2, comma 1, n.1 del D.L. 19/2019, ricomprendendovi, altresì, il permesso per cure mediche di cui è in possesso il ricorrente.

Ciò anche in quanto, il permesso di soggiorno per cure mediche, viene rilasciato agli stranieri che versino in condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine, accertate mediante idonea documentazione [...] tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato della certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate. (art. 19, comma 2, lettera d-bis del D.lgs. n. 286/98).

Cosa avvenuta nel caso di specie.

Pertanto, tale tipologia di permesso di soggiorno è strettamente legata ad una condizione psicofisica variabile e quasi sempre temporanea, in quanto lo stesso può essere rinnovato soltanto finché perduri la grave patologia dalla quale sia affetto il richiedente.

Dunque, la *ratio* dei due permessi è completamente differente: l'uno è volto all'accertamento dell'integrazione dello straniero che intenda restare nel nostro Paese in maniera stabile, l'altro è strettamente legato ad una necessità di cura di una patologia grave.



Conclusivamente, non essendo in possesso di uno dei requisiti necessari all'ottenimento della provvidenza richiesta, HAMIDOVIC Mirsad non ha il diritto ad ottenere il reddito di cittadinanza.

Infine, va ulteriormente rilevato che, anche qualora si potesse prescindere dalla sussistenza del possesso dello specifico permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo e considerando solo la durata e non episodica presenza del ricorrente nel territorio italiano, non potrebbe, comunque, prescindere dall'accertamento del possesso in capo al ricorrente di tutti gli ulteriori requisiti necessari alla concessione del beneficio de quo richiesti dall'art. 2 D.L. 4/2019, in osservanza del principio di cui all'art. 2697 c.c.

I requisiti di legge che fondano la spettanza della prestazione per la quale è causa, sono elencati dall'art. 2 della legge n. 26/2019 istitutiva del Reddito di Cittadinanza, il quale prevede che: *"Il reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di paesi facenti parte dell'unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 Febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; 2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo; b) con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore*



dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 €; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare come definito ai fini ISEE non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definiti ai fini ISEE, presente nel nucleo; 4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata di euro 7.500 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata di euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE; c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 CC motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con



disabilità e sensi della disciplina vigente; 2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; c-bis) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati dall'art. 7, comma 3."

Requisiti per i quali sono ormai intervenute le decadenze del caso in ragione della mancata allegazione e prova in questa sede del loro possesso in capo al ricorrente.

Quanto evidenziato rileva ai fini del rigetto del ricorso, poiché l'azione giudiziaria qui proposta si configura quale azione di accertamento del diritto alla prestazione previdenziale il cui oggetto sono la sussistenza del diritto e del rapporto, ma non l'impugnazione o la contestazione del provvedimento amministrativo di rigetto o di revoca della prestazione da parte dell'Ente.

In tale azione, infatti, compete - in base ai principi generali - alla parte che agisce in giudizio fornire la prova della sussistenza dei presupposti per la sussistenza del diritto vantato.

La mancata allegazione e prova della sussistenza, non solo del requisito della permanenza continua in Italia nel biennio antecedente la domanda, ma anche degli altri requisiti, comporta, quindi, la reiezione della domanda.

Relativamente alle spese di lite, ragioni di giustizia sociale inducono a compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.



Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4354/2023 R.G. promossa da HAMIDOVIC Mirsad contro INPS, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

respinge il ricorso;

compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Genova, 20 marzo 2024

Il Giudice
Giovanna Golinelli

